

ARCS-VV

Associazione “Rete di Cittadinanza Solidale” - Vittorio Veneto

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

L'associazione “Rete di Cittadinanza Solidale” - Vittorio Veneto è costituita nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Vittorio Veneto, via Virgilio 46. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - FINALITÀ

L'associazione ha come scopo attivare iniziative culturali e di volontariato sociale per promuovere convivenza e rispetto delle diversità, trovare soluzioni al disagio derivante da fragilità sociale e da fenomeni migratori.

Nello specifico l'associazione si propone di:

- Favorire e potenziare solidarietà e convivenza nel rispetto della propria e dell'altrui cultura.
- Promuovere confronto e approfondimento pubblico con l'intento di consolidare il rispetto di ogni diversità e di eliminare incomprensioni, diffidenze, ignoranze, nazionalismi, razzismi.
- Realizzare nei confronti di chi è in condizioni di difficoltà sociale e di chi fugge da guerra e fame forme di accoglienza che siano degne della tradizione democratica della nostra terra.

Art. 4 - AZIONI

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini:

- Organizza iniziative pubbliche (incontri, convegni, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti...) per promuovere una cultura di pace e convivenza.
- Agisce a livello di volontariato con azioni di servizio e intervento operativo per dare risposta a situazioni di disagio collegate a fragilità sociale e a fenomeni migratori.

Art. 5 - SOCI

L'associazione si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si dividono in:

- **Soci ordinari:** persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **Soci onorari:** persone fisiche che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico all'attività dell'associazione. Essi sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

I soci devono versare nei termini la quota sociale, pena la decadenza dalla qualità di soci dell'associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per quanto altro previsto all'art.12. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- donazioni e lasciti;
- contributi dallo Stato, Regioni, Enti Locali, o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono annuali o straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, firma gli atti e i documenti dell'associazione.

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica tre anni. Decide sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti di espulsione e su ogni altra questione ad esso demandata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 16 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.

Art. 17 - DURATA DELLE CARICHE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, come pure il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, durano in carica due anni e non possono più di due volte consecutive. La loro carica è incompatibile con la carica di amministratore pubblico o di dirigente di un partito politico.

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica 2 anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio e al consuntivo. I suoi componenti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica due anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di tre quarti dei soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 21 - CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai Soci compete, eventualmente, solo il rimborso delle spese varie regolarmente autorizzate e documentate.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigente in materia.

-- FINE --